

## Allegato 4

### BANDO

#### PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PERMANENTI E PER L'APPROVAZIONE DI GRADUATORIE APERTE DI SOGGETTI IDONEI A CUI CONCEDERE CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA INVERNALE

periodo 1 novembre 2022 - 31 ottobre 2027

#### Art. 1

##### *Oggetto*

1. Il presente Bando, suddiviso in tre sezioni, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a soggetti accreditati per la gestione dei seguenti servizi di livello provinciale:

##### **Sezione I (Dormitori permanenti e Dormitori permanenti integrati):**

- a) Centro di accoglienza notturna denominato “**Dormitorio permanente**”: servizio residenziale aperto tutto l'anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. E' finalizzato, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche verso la fuoriuscita dalla vita in strada. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. La durata dell'accoglienza è di breve termine e definita dai criteri di assegnazione dei posti letto contenuti nel Documento di Sintesi relativo al funzionamento dello Sportello disponibile alla pagina web dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25. In alcuni casi sono previsti periodi di accoglienza più lunghi congruenti con le esigenze progettuali di ciascun ospite così come concordate nei percorsi di presa in carico individuali. Durante il periodo invernale, i Soggetti Gestori di Dormitori permanenti, in accordo con la Provincia e se la struttura lo consente, aumentano i posti letto.

In prima applicazione la struttura destinata a tale tipologia di servizio è quella indicata all'art. 10, comma 1, messa a disposizione dall'ente pubblico.

- b) Centro di accoglienza notturna con annesso centro servizi per adulti denominato “**Dormitorio permanente integrato**”, nel quale, oltre all'accoglienza definita alla

lett. a), viene garantita dallo stesso Soggetto Gestore, in maniera unitaria e integrata nella medesima struttura o in una struttura vicina, anche l'accoglienza diurna caratterizzata dall'erogazione di prestazioni in risposta ai bisogni primari quali servizi di ristorazione, per l'igiene personale, distribuzione di beni essenziali, ma anche da occasioni di incontro, socializzazione e rifugio diurno per favorire il processo di crescita e integrazione sociale. Gli interventi e le prestazioni erogate sono preliminari alla strutturazione di un percorso di aiuto, da attuarsi anche attraverso la collaborazione e l'integrazione con i soggetti pubblici e privati del territorio.

Durante il periodo invernale, i Soggetti Gestori di Dormitori permanenti integrati, in accordo con la Provincia e se la struttura lo consente, aumentano i posti letto. In prima applicazione, in riferimento alla stagione invernale 2022-2023, l'aumento dei posti letto per tale tipologia di dormitorio è disciplinata all'art. 10, commi 2 e 4.

Per la parte diurna, l'accesso da parte delle persone è diretto e i tempi dell'accoglienza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona.

In prima applicazione le strutture da destinare a tale tipologia di servizio sono:

- un compendio formato da due immobili messi a disposizione dall'ente pubblico da adibire all'accoglienza maschile situato nel Comune di Trento, come indicato all'art. 10, comma 2;
- due o più strutture messe a disposizione dal Soggetto Gestore, da adibire sia all'accoglienza femminile nel Comune di Trento, sia all'accoglienza maschile nel Comune di Rovereto, come indicato all'art. 10, comma 4.

## **Sezione II (Dormitorio invernale):**

- c) Centro di accoglienza notturna denominato “**Dormitorio invernale**”: servizio residenziale di durata pari ai sei mesi stimati come più freddi, indicativamente da novembre ad aprile, oggetto di programmazione specifica quale sistema di accoglienza supplementare a quello garantito annualmente per un periodo continuativo. L'accoglienza ha carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, e riguarda persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. Il servizio garantisce il fronteggiamento dei bisogni primari delle persone senza dimora attraverso l'accoglienza notturna finalizzata ad offrire un ricovero alternativo alla strada in cui gli interventi e i servizi offerti non si propongono una progettualità orientata all'inclusione sociale ma a garantire condizioni di sopravvivenza dalle quali muovere liberamente verso successivi percorsi socio-assistenziali ove utile, possibile o necessario. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. Il servizio si caratterizza per la messa a disposizione di strutture aggiuntive rispetto alla programmazione dei Dormitori permanenti e dei Dormitori permanenti integrati.

In prima applicazione le strutture da destinare a questa tipologia di servizio sono almeno due, di cui una messa a disposizione dall'ente pubblico, da adibire

all'accoglienza maschile e una o più messa/e a disposizione dal Soggetto Gestore da adibire all'accoglienza femminile nel Comune di Trento come indicato all'art. 16.

2. **La Sezione III** contiene la **disciplina comune alle Sezioni I e II**, in particolare: l'individuazione del responsabile dei procedimenti, il ruolo dello Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, la durata e il budget complessivo, le spese ammissibili a contributo, le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, il concorso di finanziamenti sulle medesime attività, variazione delle tipologie di accoglienza notturna, informazioni e contatti.

3. I servizi di cui alle Sezioni I e II sono disciplinati, negli standard minimi, dalle seguenti schede del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" vigente, di seguito Catalogo:

- a) scheda 2.5 per tutti i servizi di cui alle Sezioni I e II;
- b) scheda 2.10 per la parte dell'accoglienza diurna, per i servizi di cui alla Sezione I, lett. b), compatibilmente con il progetto di servizio e con gli spazi disponibili.

4. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dal presente Bando agli artt. 9 e 15 con riferimento agli obblighi di servizio pubblico richiesti ai soggetti destinatari dei contributi.

5. I servizi oggetto del presente Bando sono rivolti a persone adulte in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, senza dimora, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nelle relative schede del Catalogo.

## **SEZIONE I**

### **DORMITORI PERMANENTI E DORMITORI PERMANENTI INTEGRATI**

#### **Art. 2**

#### ***Requisiti dei soggetti proponenti***

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione di Dormitori permanenti e di Dormitori permanenti integrati i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per analogia e in quanto compatibili;
- b) per il Dormitorio permanente integrato indicato all'art. 10, comma 4, disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico indicato in domanda, di una o più struttura/e idonea/e;

- c) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento (recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale") approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento oppure dell'accreditamento temporaneo per le medesime aggregazioni funzionali (purché la domanda per la messa a regime sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021), nonché dei requisiti di esperienza come da tabella sottostante:

<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>			
	<b>INTERVENTI</b>	<b>AGGREGAZIONI FUNZIONALI DELL'AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO</b>	<b>ESPERIENZA SPECIFICA</b>
a)	Dormitorio permanente	Area età adulta/Ambito residenziale	Aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, entro i 10 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte in stato di grave emarginazione o senza dimora, di servizi residenziali di accoglienza notturna annuale o di abitare accompagnato o di comunità di accoglienza con capacità ricettiva di almeno 10 persone.
b)	Dormitorio permanente integrato	Area età adulta/Ambito residenziale e Ambito semiresidenziale	

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 3**

#### ***Forme di partecipazione***

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione di Dormitori permanenti e di Dormitori permanenti integrati:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

### **Art. 4**

#### ***Termini e modalità per la presentazione della domanda***

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione di Dormitori permanenti e di Dormitori permanenti integrati è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 9 settembre 2022 e il giorno 7 ottobre 2022**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

## DI DORMITORI PERMANENTI E/O PERMANENTI INTEGRATI”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 25. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:

- a) di accettare gli obblighi di servizio pubblico come riportati all’art. 9;
- b) nei casi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture idonee.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 25:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all’art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 5 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato nell’Allegato 4.1 al presente Bando.

### **Art. 5**

#### ***Irricevibilità e inammissibilità della domanda***

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all’art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all’art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2.

3. La Provincia, sentito il soggetto proponente, si riserva la possibilità di riqualificare d’ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, qualora risulti evidente un inquadramento incoerente in riferimento al progetto e all’esperienza pregressa ivi indicati. La domanda sarà rigettata nel caso in cui il soggetto proponente non condivida la nuova

qualificazione.

## **Art. 6**

### ***Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti***

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it). Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25.

## **Art 7**

### ***Procedimento***

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 17, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La Provincia si riserva la possibilità di riqualificare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, come previsto all'art. 5, comma 3.

4. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di

partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

6. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

7. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

8. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, come indicato all'art. 8, che va comunicata ai soggetti proponenti che avranno ottenuto il punteggio più alto e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25.

9. I soggetti proponenti che otterranno il punteggio più alto dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

10. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di uno o più diversi assegnatari attingendo nell'ordine di graduatoria.

11. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

12. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 9, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendole preventivamente agli stessi, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari. La stipula delle stesse deve avvenire entro l'1 novembre 2022, fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 2.

## Art. 8

### *Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria*

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 4.1.
2. La graduatoria finale è suddivisa in sotto-elenchi in relazione alle disponibilità indicate al momento della domanda di partecipazione alla presente procedura in relazione sia alle tipologie di servizi sia alla disponibilità o meno di strutture, che conterranno i soggetti primi assegnatari del contributo e altri soggetti idonei, a seconda del punteggio ottenuto.
3. Con i soggetti assegnatari del contributo, di seguito Soggetti Gestori, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 11.
4. In caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di ulteriori Dormitori permanenti e/o di ulteriori Dormitori permanenti integrati o in caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini della presente Sezione I per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

## Art. 9

### *Obblighi di servizio pubblico da assicurare per i Dormitori permanenti e i Dormitori permanenti integrati*

1. In riferimento alla gestione di **Dormitori permanenti**, i Soggetti Gestori selezionati sulla base degli articoli precedenti dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:
  - a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno, con la presenza di due operatori nell'orario di accesso alla struttura della durata di un'ora e mezza, che avviene di norma dalle 19.00 alle 20.30;
  - b) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
  - c) pronta accoglienza della persona;
  - d) servizi igienici e docce;
  - e) fornitura biancheria letto/bagno;
  - f) fornitura prodotti per l'igiene personale;
  - g) deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
  - h) presidio notturno con operatore;

- i) prima colazione;
- j) servizio di lavanderia;
- k) attività di sostegno e accompagnamento educativi individualizzati;
- l) ascolto, relazione, orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- m) rispetto delle modalità di accesso tramite sportello per l'accoglienza;
- n) collaborazione con il Soggetto Gestore che svolge funzioni di coordinamento operativo dello Sportello, nelle funzioni connesse all'assegnazione dei posti letto, anche attraverso la messa a disposizione di personale nel rispetto di quanto previsto dal Documento di sintesi pubblicato nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25 e/o in ogni caso in modalità proporzionata al numero di posti letto a disposizione: almeno 5 ore settimanali fino a 30 posti letto e almeno 10 ore settimanali se i posti letto a disposizione sono più di 30;
- o) incremento, nel periodo invernale, dei posti letto, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle caratteristiche della struttura, come indicato all'art. 10;
- p) coinvolgimento del volontariato.

2. In riferimento ai **Dormitori permanenti integrati**, i Soggetti Gestori dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi, ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1:

- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- b) apertura il sabato per almeno 5 ore, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- c) servizio mensa;
- d) attività di ascolto, accoglienza e prima valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento;
- e) Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- f) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti, individuando, tra l'altro, almeno una sede per i servizi di fermo posta e di deposito bagagli;

3. In riferimento al Dormitorio notturno integrato da svolgersi presso il compendio di cui all'art. 10, comma 2, le funzioni e gli obblighi minimi relativi all'accoglienza diurna da garantire presso il medesimo compendio, saranno determinati in seguito al confronto congiunto tra la Provincia e i soggetti gestori degli altri Centri servizi per adulti individuati a seguito delle specifiche procedure di selezione, al fine di garantire il miglioramento complessivo delle prestazioni, valorizzando la capillarità e la dislocazione degli interventi per una migliore fruibilità degli stessi. Tale attività, che prende avvio nel corso del 2023, è oggetto di finanziamento tramite la quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come specificato all'art. 19, comma 5.

4. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento dei Dormitori di ciascuna tipologia, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione

degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

## **Art. 10**

### ***Strutture dei Dormitori permanenti e dei Dormitori permanenti integrati***

1. Per la fattispecie del **Dormitorio permanente**, la struttura messa a disposizione dalla Provincia, al momento della pubblicazione del presente Bando è l'immobile sito in Trento, via Lavisotto (p.ed. 4913 C.C. Trento), con capienza di 24 posti letto.

2. Per la fattispecie del **Dormitorio permanente integrato**, la struttura messa a disposizione dalla Provincia, anche per il tramite del Comune di Trento, al momento della pubblicazione del presente Bando è costituita dal **compendio** dei seguenti immobili, con capienza complessiva di 60 posti letto, incrementabile di ulteriori 40 posti letto nel periodo invernale:

- a) l'immobile sito in Trento, via Lungadige San Nicolò n. 6 (p.ed. 2100/1 C.C. Trento, immobile originario e p.ed 2100/2 C.C. Trento, area adiacente );
- b) l'immobile sito in Trento, Via Lungadige San Nicolò n. 12 (p.ed.2100/1 C.C. Trento).

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 vengono messe a disposizione a titolo gratuito, rispettivamente a un Soggetto Gestore per il Dormitorio permanente e ad un Soggetto Gestore per il compendio dedicato al Dormitorio permanente integrato, che si rendono disponibili, secondo l'ordine della graduatoria. Tali Soggetti Gestori stipuleranno con l'ente pubblico competente apposita convenzione.

4. In riferimento alle strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori per **ulteriori Dormitori permanenti integrati**, il contributo verrà assegnato:

- ad un Soggetto Gestore che offra una o più strutture situata/e nel Comune di Trento, con capienza di almeno 30 posti letto, da adibire ad accoglienza femminile;
- ad un Soggetto Gestore che offra una o più strutture situata/e nel Comune di Rovereto, con capienza di almeno 30 posti letto, da adibire ad accoglienza maschile, incrementabile di ulteriori 8 posti letto nel periodo invernale;

5. Nel limite del fabbisogno complessivo massimo di posti letto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, la Provincia, anche in accordo con altri enti pubblici e fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale, si riserva la possibilità di aumentare i posti letto, nei limiti della ricettività, nonché di sostituire in qualunque momento le strutture di cui ai commi 1 e 2 o di metterne a disposizione altre aggiuntive. La gestione delle ulteriori strutture sarà affidata al Soggetto Gestore disponibile iscritto nella graduatoria. In caso di più Soggetti Gestori disponibili, si segue l'ordine di iscrizione alla suddetta graduatoria.

6. I Soggetti Gestori delle strutture messe da loro in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, possono sostituire le medesime

strutture per assicurare una miglior gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

7. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dei Soggetti Gestori per Dormitori permanenti integrati è subordinato all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, e alla disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale.

### **Art. 11** ***Convenzione***

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 19, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 4.2). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del Soggetto Gestore assegnatario del contributo eventualmente declinando e implementando quanto previsto all'art. 9;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

## **SEZIONE II**

### **DORMITORI INVERNALI**

#### **Art. 12**

#### ***Approvazione di Graduatorie aperte di Enti del Terzo settore idonei alla gestione di Dormitori invernali***

1. La presente Sezione disciplina la formazione e l'approvazione delle seguenti Graduatorie aperte:

- a) Graduatoria aperta di Enti accreditati e qualificati alla gestione di Dormitori invernali, presso strutture messe a disposizione dalla Provincia o da altri enti pubblici;
- b) Graduatoria aperta di Enti accreditati e qualificati alla gestione di Dormitori invernali, presso strutture in propria disponibilità.

## **Art. 13**

### ***Requisiti dei soggetti proponenti***

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione di Dormitori invernali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per analogia e in quanto compatibili;
- b) per la Graduatoria aperta di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più struttura/e idonea/e;
- c) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento per l'aggregazione funzionale Area età adulta/Ambito residenziale, oppure dell'accreditamento temporaneo per le medesime aggregazioni funzionali (purché la domanda per la messa a regime sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021).

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Art. 14**

### ***Domande, istruttoria, pubblicazione, durata e funzionamento delle Graduatorie***

1. I soggetti proponenti dovranno presentare domanda di iscrizione ad una o a entrambe le Graduatorie aperte di cui all'art. 12, comma 1 utilizzando la modulistica approvata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti dello stesso.

2. La domanda per l'iscrizione alle Graduatorie aperte, ai fini dell'idoneità alla gestione di dormitori invernali per il periodo 2022-2023 deve essere presentata entro il 7 ottobre 2022. L'iscrizione sarà efficace per tutto il periodo di validità delle Graduatorie di cui al comma 14.

3. A partire dal 2023 e durante il periodo di validità delle Graduatorie aperte, le domande di iscrizione alle stesse da parte di nuovi soggetti proponenti possono essere presentate ogni anno dal 1° maggio al 30 settembre. La relativa iscrizione sarà efficace da quel momento e fino alla scadenza del periodo di validità delle Graduatorie aperte di cui al comma 14.

4. In casi di particolare necessità e urgenza per i quali risultano insufficienti le strutture gestite dai Soggetti Gestori iscritti nelle Graduatorie aperte, nell'esclusivo interesse degli utenti, possono essere finanziati altri soggetti non ancora iscritti nelle Graduatorie aperte, purché presentino la domanda di iscrizione entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di effettivo utilizzo delle relative strutture.

5. L'iscrizione alle Graduatorie aperte qualifica i Soggetti Gestori alla sottoscrizione con la Provincia di accordi stagionali aventi ad oggetto la concessione di contributi per la gestione di Dormitori invernali, secondo l'ordine delle Graduatorie aperte, le disponibilità di posti, la disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale, nonché sulla base del fabbisogno stabilito dalla Giunta provinciale anche sulla base di quanto indicato dal Tavolo Inclusione di cui al punto 3 delle *“Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte in condizione di grave emarginazione”*, di seguito Linee di intervento, contenute nell'Allegato 1 al provvedimento di approvazione del presente Bando.

6. A pena di irricevibilità, la domanda di iscrizione ad una o più delle Graduatorie aperte è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura **“CONTIENE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE APERTE DI SOGGETTI IDONEI ALLA GESTIONE DI DORMITORI INVERNALI”**.

7. Nella domanda di iscrizione alle Graduatorie aperte, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:

- a) di accettare gli obblighi di servizio pubblico come riportati all'art. 15;
- b) nei casi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più struttura/e idonea/e;

8. La domanda sarà corredata dalla seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui all'art 13;
- b) informativa privacy, sottoscritta per presa visione.

9. L'istruttoria sulle domande presentate si concluderà entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro presentazione. Per il periodo invernale 2022-2023, il provvedimento conclusivo dell'istruttoria ha ad oggetto la prima approvazione delle Graduatorie aperte e l'iscrizione alle stesse, secondo quanto previsto al comma 13.

10. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dal comma 6;
- b) sono prive di sottoscrizione.

11. Sono inammissibili le domande per le quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire entro il termine indicato dal responsabile del procedimento.

12. La Provincia, sentito il soggetto proponente, si riserva la possibilità di riqualificare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, qualora risulti evidente un inquadramento incoerente in riferimento al progetto e all'esperienza pregressa ivi indicati. La domanda sarà rigettata nel caso in cui il soggetto proponente non condivide la nuova qualificazione.

13. L'iscrizione a ciascuna delle Graduatorie aperte di cui all'art. 12, comma 1, verrà effettuata secondo il seguente ordine di priorità e relativi punteggi:

- a) maggiore esperienza in ordine alla gestione di servizi residenziali notturni per persone senza dimora con finanziamento pubblico: 1 punto per ogni anno di gestione;
- b) in subordine, a parità di punteggi in relazione alla lett. a): maggiore esperienza in ordine alla gestione di servizi residenziali per persone senza dimora in strutture aperte solo nel periodo invernale con finanziamento pubblico: 1 punto per ogni anno di gestione;
- c) in subordine, a parità di punteggi in relazione alle lett. a) e b): coinvolgimento del volontariato nella programmazione e gestione del servizio (1 punto per ogni 5 volontari coperti dall'assicurazione coinvolti nel servizio oggetto del presente Bando);
- d) in subordine, a parità di punteggi in relazione alle lett. a), b) e c): ordine cronologico di presentazione delle domande (data e ora della pec).

14. Le Graduatorie aperte hanno validità dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2027. Il presente Bando, con esclusione della Sezione I, rimarrà pubblicato fino alla scadenza della validità delle Graduatorie aperte, sul sito web indicato all'art. 25.

15. Le Graduatorie aperte sono oggetto di aggiornamento in caso di nuove iscrizioni, nonché su iniziativa della Provincia o su istanza dei Soggetti Gestori iscritti nei casi di eventuali variazioni, anche in riferimento alle strutture. In caso di nuove iscrizioni, l'ordine di priorità

per la concessione di contributi segue quello stabilito al comma 13, fatte salve le posizioni dei Soggetti Gestori già iscritti.

16. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, la Provincia si riserva in ogni momento di procedere, anche avvalendosi di supporti esterni, alle opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco, conformemente alla normativa provinciale.

17. Fino alla data prevista al comma 1, le Graduatorie aperte possono essere revocate su iniziativa della Provincia nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai Soggetti Gestori iscritti. In tal caso verrà disciplinata con apposito accordo, da approvarsi con provvedimento della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'eventuale prosecuzione delle accoglienze di utenti in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

## **Art. 15**

### ***Obblighi di servizio pubblico da assicurare per i Dormitori invernali***

1. In riferimento alla gestione di Dormitori invernali i Soggetti Gestori dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per il periodo invernale, con la presenza di due operatori nell'orario di accesso alla struttura della durata di un'ora e mezza, che avviene di norma dalle 19.00 alle 20.30;
- b) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
- c) pronta accoglienza della persona;
- d) servizi igienici e docce;
- e) fornitura biancheria letto/bagno;
- f) fornitura prodotti per l'igiene personale;
- g) deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- h) presidio notturno con operatore per le strutture con ricettività superiore a 20 persone;
- i) prima colazione;
- j) orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- k) rispetto delle modalità di accesso tramite sportello per l'accoglienza;

2. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento dei Dormitori invernali, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, comma 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

**Art. 16**  
***Strutture dei Dormitori invernali***

1. In riferimento alla tipologia di **Dormitorio invernale di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), la struttura messa a disposizione della Provincia** al momento della pubblicazione del presente Bando, con capienza massima di 24 posti letto, è sita in Trento, via Bezzecca n. 10 (p.ed. 3995 in P.T. 3999 C.C. Trento), da adibire all'accoglienza maschile. Tale struttura è vincolata contrattualmente all'utilizzo da parte di "organizzazioni di volontariato", intendendo sia le Odv che le Aps iscritte al RUNTS.

2. La struttura di cui al comma 1 viene messa a disposizione annualmente, con possibilità di proroga, a titolo gratuito al primo Soggetto Gestore con forma giuridica di Odv o Aps iscritto nella Graduatoria aperta di cui all'art. 12, comma 1, lett. a). Il Soggetto Gestore può, a prescindere dal finanziamento da parte della Provincia, tenere aperta la suddetta struttura anche nei mesi non compresi nel periodo di accoglienza invernale, svolgendo attività coerenti con il proprio statuto.

3. Nel limite del fabbisogno complessivo massimo di posti letto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, la Provincia, anche in accordo con altri enti pubblici e fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale, si riserva la possibilità di aumentare i posti letto, nei limiti della ricettività, nonché di sostituire in qualunque momento la struttura di cui al comma 1 o di metterne a disposizione altre aggiuntive, anche mobili, in caso di emergenza. La gestione delle ulteriori strutture sarà affidata al Soggetto Gestore disponibile iscritto nella relativa Graduatoria aperta. In caso di più soggetti disponibili, si segue l'ordine di iscrizione alla suddetta Graduatoria aperta. La Provincia si riserva altresì di revocare la messa in disponibilità della struttura di cui al comma 1 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse della società in house della Provincia proprietaria della stessa; in tale caso procede eventualmente alla rideterminazione o alla revoca del contributo qualora non fosse possibile individuare una struttura alternativa da adibire all'accoglienza invernale.

4. In riferimento alle **strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori**, in prima applicazione, per il periodo invernale 2022-2023, il contributo verrà assegnato al primo Soggetto Gestore iscritto nella relativa Graduatoria aperta che offra una o più strutture situata/e nel Comune di Trento, con capienza di almeno 12 posti letto, da adibire all'accoglienza femminile.

5. I Soggetti Gestori delle strutture messe da loro in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, possono sostituire le medesime strutture per assicurare una miglior gestione dell'accoglienza invernale o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili, in tal caso utilizzando anche strutture mobili.

6. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dei Soggetti Gestori per Dormitori invernali è subordinato all'ulteriore fabbisogno, stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, e alla disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale.

## **SEZIONE III**

### **DISCIPLINA COMUNE**

#### **Art. 17**

##### ***Individuazione del responsabile dei procedimenti***

1. Il responsabile dei procedimenti disciplinati dal presente Bando è la dirigente del Servizio Politiche sociali.

#### **Art. 18**

##### ***Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora***

1. L'accesso ai Dormitori permanenti, ai Dormitori permanenti integrati e ai dormitori invernali avviene attraverso lo Sportello di cui al punto 3 delle Linee di intervento. E' prevista un'attività di coordinamento operativo dell'équipe degli operatori finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle diverse attività svolte dallo sportello. Il ruolo di coordinamento all'interno dello Sportello sarà affidato dalla Provincia al Soggetto Gestore che gestirà il maggior numero di posti di accoglienza notturna permanente anche integrata. Per lo svolgimento di tale funzione è assegnato uno specifico finanziamento, così come indicato all'art. 19, comma 5. La sede dello Sportello sarà individuata dalla Provincia e resa disponibile al gestore.

2. Lo Sportello, suddiviso in due sedi, una maschile ed una femminile, rappresenta l'unica porta di accesso ai Dormitori permanenti, Dormitori permanenti integrati e ai Dormitori invernali e garantisce omogeneità nelle procedure di accoglienza attraverso modalità e criteri di accesso uniformi riassunti nel sopra citato Documento di sintesi.

#### **Art. 19**

##### ***Durata e budget complessivo***

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione dei Dormitori permanenti e dei Dormitori permanenti integrati sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° novembre 2022 e termina il 31 ottobre 2027.

2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie di cui alle Sezioni I e II, è possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° novembre 2022, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni o degli accordi stagionali.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione dei Dormitori permanenti, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 1.487.500,00. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo a disposizione è pari a euro 49.580,00. Per gli anni successivi, l'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 297.500,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

4. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione dei Dormitori permanenti integrati, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 8.192.000,00. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo a disposizione è pari a euro 263.400,00. Per gli anni successivi, l'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 1.640.400,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

5. L'attività del Dormitorio permanente integrato da svolgersi presso il compendio di cui all'art. 10, comma 2, la cui attività prende avvio nel corso del 2023, è oggetto di finanziamento tramite la quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla linea di investimento 1.3.2 "Stazioni di posta", per il rafforzamento degli interventi afferenti ai centri servizi per adulti presenti a Trento, per un importo pari ad Euro 180.000 per il periodo dal 2023 al 2025 (Euro 60.000 ad annualità).

6. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione dei Dormitori invernali, riferito a 6 mesi, indicativamente dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2023, ammonta ad euro 120.600,00.

7. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione dello Sportello riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 92.500,00. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre al 31 dicembre 2022), l'importo massimo a disposizione è pari a euro 3.085,00. Per gli anni successivi, l'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 18.500,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

8. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

## **Art. 20**

### ***Spese ammissibili per i Dormitori permanenti, i Dormitori permanenti integrati e i Dormitori invernali e modalità di calcolo del contributo***

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale educativo e di coordinamento;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per vitto, compreso il confezionamento dei pasti;
- 4) altre spese per attività d'assistenza quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese personali dell'utente, ecc.;
- 5) spese per pulizie dei locali: è ammesso il costo per i materiali e per l'addetto alle pulizie o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività sia per i Dormitori permanenti che per i Dormitori permanenti integrati e per 6 mesi di attività per i Dormitori invernali è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 19 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

4. Per la gestione del Dormitorio permanente di cui all'art. 10, comma 1, viene riconosciuto un importo massimo pari ad euro 297.500,00 per l'accoglienza per un periodo di 12 mesi di un minimo di 24 ad un massimo di 30 utenti.

5. Per la gestione del dormitorio notturno integrato presso il compendio di cui all'art. 10, comma 2, viene riconosciuto un importo massimo pari ad euro 605.000,00 per l'accoglienza per un periodo di 12 mesi di 60 utenti. Per la messa a disposizione di posti letto per i 6 mesi "invernali" viene riconosciuto un ulteriore importo pari a 2.300,00 euro per ciascuno posto occupato su invio dello Sportello. L'importo di euro 605.000,00 comprende euro 60.000,00 derivanti da risorse del PNRR di cui alla linea di investimento 1.3.2 "Stazioni di posta",

destinate al rafforzamento degli interventi afferenti ai Centri servizi per adulti presenti a Trento. Per i mesi di novembre e dicembre 2022 l'importo massimo riconoscibile è pari ad euro 99.150,00 in quanto il servizio di accoglienza diurna sarà attivato solo a partire dal 2023, come indicato nell'art. 9, comma 3.

6. Per la gestione dei Dormitori permanenti integrati di cui all'art. 10, comma 4, viene riconosciuto un importo massimo pari ad euro 462.500,00 per l'accoglienza per un periodo di 12 mesi di un minimo di 24 ad un massimo di 30 utenti. Per la messa a disposizione di posti letto per i soli 6 mesi "invernali" viene riconosciuto un ulteriore importo pari a 2.300,00 euro per ciascuno posto occupato su invio dello Sportello.

7. Per la gestione dei Dormitori invernali viene riconosciuto un importo pari ad euro 3.350,00 per ogni posto letto occupato su invio dello Sportello. Nel caso di apertura del dormitorio per un periodo inferiore ai sei mesi, l'importo riconosciuto per il singolo posto letto sarà rideterminato proporzionalmente al periodo di apertura.

8. Per la gestione dello Sportello viene riconosciuto un importo massimo pari ad euro 18.500,00 per un periodo di 12 mesi per la copertura dei costi relativi a 5 ore settimanali di coordinamento e quelli relativi alla sede in cui viene svolto il servizio.

## **Art. 21**

### ***Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi***

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 20.

2. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, relativamente ai Dormitori permanente e ai Dormitori permanenti integrati, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

3. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 20 e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta.

4. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 2, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 3 e riferito all'intero anno, va

allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'art. 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

5. Con riferimento ai Dormitori permanenti e ai Dormitori permanenti integrati il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui ai commi 3 e 4, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

6. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo spettante, relativamente ai Dormitori invernali, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° gennaio, per il periodo novembre - dicembre;
- b) dopo il 1° aprile, per il periodo novembre – marzo;
- c) entro il 31 agosto, per il periodo novembre – aprile.

7. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui al comma 6, lett. a) e b), va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 20 e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio attività e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati di presenza dell'utenza e del personale.

8. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 6, lett. c), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 7 e riferito all'intero periodo di attività, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario.

9. Entro il 31 agosto, unitamente alla documentazione di cui al comma 8, è necessario presentare anche la documentazione prevista dall'art. 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

10. Con riferimento ai Dormitori invernali il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui ai commi 7 e 8, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 40% del contributo concesso, per il periodo novembre - dicembre;

- b) fino all'85% del contributo concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo novembre - marzo;
- e) fino al 100% del contributo concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo novembre - aprile.

11. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina web dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25.

12. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

13. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

14. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 20. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

15. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

16. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

## **Art. 22**

### ***Concorso di finanziamenti sulle medesime attività***

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

## **Art. 23**

### ***Variazioni delle tipologie di accoglienza notturna***

1. Le strutture indicate nelle Sezioni I e II messe a disposizione dagli enti pubblici, nonché le strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori al momento della sottoscrizione delle Convenzioni e degli accordi stagionali possono essere successivamente adibite, su iniziativa della Provincia o previo accordo con la stessa, a tipologie diverse di servizio rispetto a quella originaria, rientranti tra quelle indicate all'art. 1 o a varianti delle stesse o a tipologie nuove rientranti in ogni caso nella fattispecie di "Centro di accoglienza notturna" descritta nel Catalogo.

2. In caso di nuove strutture messe a disposizione dell'ente pubblico adibite a tipologie diverse di servizio come indicate al comma 1, qualora sia prevalente la caratteristica di servizio di accoglienza notturna permanente, l'utilizzo è riservato ai Soggetti Gestori inseriti nella graduatoria di merito di cui alla Sezione I e, solo in seconda istanza, ai Soggetti Gestori iscritti alla Graduatoria aperta di cui alla Sezione II, secondo il rispettivo ordine. Qualora sia prevalente la caratteristica di servizio di accoglienza notturna invernale, l'utilizzo è riservato ai Soggetti Gestori iscritti nella Graduatoria aperta di cui alla Sezione II e, solo in seconda istanza, ai Soggetti Gestori inseriti nella graduatoria di merito di cui alla Sezione I, secondo il rispettivo ordine.

3. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori per tipologie diverse di servizio come indicate al comma 1, è subordinato all'effettivo fabbisogno e alla presenza di risorse finanziarie disponibili, previo accordo con la Provincia.

## **Art. 24**

### ***Decadenza, rinuncia e revoca del contributo***

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

## **Art. 25**

### ***Informazioni e contatti***

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it).

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it).